



COMUNICATO UFFICIALE n. 156
Stagione Sportiva 2015/2016

In allegato, si trasmettono i Comunicati Ufficiali n° 175/A, 176/A, 177/A e 178/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 OTTOBRE 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Antonio Cosentino

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 175/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 719pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Yuri ALVITI, calciatore tesserato per la società A.S.D. TORBELLAMONACA, e della società A.S.D. TORBELLAMONACA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Yuri ALVITI, per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, durante la gara di campionato di 1^a categoria, REAL TUSCOLANO – A.S.D. TORBELLAMONACA del 4 gennaio 2015, nella quale figurava in distinta come allenatore, colpito con una stampella ortopedica il Signor Giancarlo PIERRO, Dirigente accompagnatore della Società REAL TUSCOLANO, procurandogli una ferita lacero contusa;

A.S.D. TORBELLAMONACA, a titolo di responsabilità oggettiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Yuri ALVITI e dalla società A.S.D. TORBELLAMONACA nella persona del legale rappresentante pro tempore;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Yuri ALVITI e di € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. TORBELLAMONACA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 OTTOBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 176/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 726pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Stefano VERONESE, già Vice Presidente della Pol. COLLEMARINO avente ad oggetto la seguente condotta:

Stefano VERONESE per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del C.G.S., omesso di effettuare il versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) dovuta a titolo di ammenda comminatagli quale sanzione, oltre all'inibizione per anni due e mesi sei, dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Marche con decisione pubblicata sul C.U. n.° 183 del 18/06/2014 nonostante che, con nota 23/02/2015 a firma del Presidente del C.R. Marche, gli fosse stato intimato il pagamento entro il termine dell'11/03/2015;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32 sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano VERONESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 20 di inibizione da scontarsi al termine della precedente inibizione di cui al C.U. n.° 183 del 18/06/2014 del C.R. Marche nei confronti del Sig. Stefano VERONESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 OTTOBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 177/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 989 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Filippo BARBETTI, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. ATLETICO GUBBIO, e della società A.S.D. ATLETICO GUBBIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Filippo BARBETTI in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (ora art. 1 bis, comma 1, C.G.S.), in relazione all'art. 105 comma 2 delle N.O.I.F., per aver stipulato con la scrittura privata del 2.9.13 accordi preliminari volti a disciplinare futuri ed eventuali trasferimenti di giovani calciatori, tesserati per la A.S.D. ATLETICO GUBBIO, in favore della A.S.D. GUALDO CASACASTALDA, nonché i relativi compensi spettanti alla cedente sia in quota fissa che variabile, in funzione dell'impiego minimo dei calciatori e della categoria di militanza della società di appartenenza;

A.S.D. ATLETICO GUBBIO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione *ex art. 32 sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo BARBETTI in proprio e nell'interesse della società A.S.D. ATLETICO GUBBIO in qualità di Presidente e di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 per il Sig. Filippo BARBETTI e di euro 500,00 per la società A.S.D. ATLETICO GUBBIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 OTTOBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 178/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 921 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Letterio TRIMARCHI, Presidente della C.S. MESSINA SUD A.S.D., e della società C.S. MESSINA SUD A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

Letterio TRIMARCHI, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 2, lett. B), punto b7) del C.U. n.º 1 del S.G.S., stagione sportiva 2014/2015, per non aver utilizzato, in occasione delle gare di campionato regionale giovanissimi, stagione sportiva 2014/2015, GIARDINI NAXOS – MESSINA SUD del 28/09/2014, MESSINA SUD – JUNIOR CLUB CURCURACI del 04/10/2014 e CATANIA SAN PIO X – MESSINA SUD del 12/10/2014, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2014/2015

C.S. MESSINA SUD A.S.D., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Letterio TRIMARCHI nell'interesse proprio e della società C.S. MESSINA SUD A.S.D., in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di inibizione di mesi 2 per il Sig. Letterio TRIMARCHI e di 2 punti di penalizzazione in classifica nel campionato Giovanissimi regionali per la stagione sportiva 2015/2016 ed euro 200,00 di ammenda per la società C.S. MESSINA SUD A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 OTTOBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio